

DISCIPLINA VALEVOLE PER TUTTI I CORSI

Al fine di chiarire le disposizioni ed uniformarle si è reso necessario provvedere ad una riformulazione dettagliata, precisando che le seguenti regole si applicano sia all'allievo ordinario che all'allievo in soprannumero.

PRINCIPI GENERALI

Il corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale ai sensi della normativa vigente prevede - sia per gli allievi, ordinari che per i soprannumerari - n. 36 mesi di frequenza obbligatoria.

L'art. 24, commi 5 e 6 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i., disciplina le ipotesi di sospensione del Corso e le assenze per motivi personali. Non sono previsti periodi di sospensione del corso per ferie né congedi matrimoniali.

Di seguito si riportano le specifiche disposizioni previste per ogni fattispecie, uno schema della relativa disciplina risultante in base al contesto dei vari istituti previsti e alcune indicazioni di tipo operativo.

L'articolo 26 del d.lgs 368/1999 e s.m.i. prevede **l'obbligo di garantire un monte ore totale di ALMENO n. 4.800 ore, di cui 2/3 di attività pratica (n. 3.200 ore) e 1/3 di attività teorica (1.600).** Questa soglia MINIMA è inderogabile.

La frequenza delle attività pratiche prevede che l'allievo assicuri lo svolgimento di almeno n. 100 ore/mese svolte secondo il criterio della continuità, indicativamente n. 5 ore al giorno per n. 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì (laddove il percorso formativo programmato su indicazione del Tutor lo consenta, può svolgere attività pratica anche di sabato e/o domenica - e anche notturna, come ad es. nel caso del Pronto Soccorso).

ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI

Comma 6 del D.lgs 368/1999: *“Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tal caso non vi è sospensione della borsa di studio”*

Alla luce del contesto normativo vigente, la disciplina relativa alle assenze per motivi personali è la seguente:

- **< 30 GIORNI DI ASSENZA/anno intesi come max. 3 giorni di teoria + 27 giorni di pratica:** non si sospende la borsa di studio e non si devono recuperare le ore di assenza **fermo restando l'obbligo di garantire il monte ore minimo.** Tuttavia, il tutor MMG di classe/MMG/ospedaliero/distrettuale può stabilire eventuale attività di recupero - di qualsiasi fattispecie - qualora ritenga che l'assenza pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti (ad esempio se l'assenza ricade su un singolo percorso) ai fini della valutazione del percorso.
- **< 30 GIORNI DI ASSENZA/anno intesi come > 3 giorni di teoria oppure >27 giorni di pratica:** non si sospende la borsa di studio, ma si devono tempestivamente recuperare le ore di

assenza (n.b.: all'interno del modulo e comunque entro i 36 mesi di corso previsti). Spetta al tutor MMG di classe (qualora si tratti della parte teorica) o al tutor MMG/ospedaliero/distrettuale (qualora si tratti di un percorso pratico) determinare la modalità di recupero opportuna (attività pratica con attività pratica e attività teorica con attività teorica) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di poter procedere con la valutazione del percorso.

- **< 30 GIORNI DI ASSENZA/anno SENZA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA:** la borsa di studio è sospesa e l'assenza va recuperata tempestivamente secondo le indicazioni del tutor MMG di classe/Tutor MMG/ospedaliero/distrettuale. Pertanto le assenze per motivi personali devono sempre essere comunicate ed autorizzate preventivamente (qualora per causa di forza maggiore non sia oggettivamente possibile farlo preventivamente, l'assenza va comunque comunicata alla Segreteria amministrativa di riferimento con la massima tempestività possibile in ordine alle circostanze).
- **> 30 GIORNI DI ASSENZA/anno:** esclusione dal corso formalizzata dal Comitato Scientifico.

INDICAZIONI OPERATIVE

Alla luce di quanto sopra si precisa quanto segue:

- ***partecipazione ad attività didattica teorica concomitante all'attività pratica:***
le ore non svolte per partecipazione a concomitanti attività teoriche non danno luogo ad assenza. Tuttavia, poiché vi è l'obbligo di assicurare il monte ore sia per la parte pratica che per la parte teorica, le ore di attività pratica non espletate dovranno comunque essere svolte, incrementando le ore formative giornaliere di frequenza in modo da raggiungere comunque il monte ore stabilito per il modulo di cui trattasi entro la conclusione prevista.
- ***festività e prefestivi:***
nel caso in cui durante la frequenza dei percorsi pratici non sia oggettivamente possibile svolgere l'attività programmata (es. per chiusura dell'ambulatorio del Tutor MMG durante il prefestivo/festività), le ore formative previste dovranno essere svolte incrementando il monte ore giornaliero all'interno della durata del modulo. Sarà cura del Tutor articolare opportunamente il percorso al fine di assicurare il raggiungimento del monte ore entro la conclusione del periodo programmato.
- ***indisponibilità temporanea del tutor MMG/ospedaliero/distrettuale/distrettuale***

Qualora l'indisponibilità temporanea del Tutor MMG/ospedaliero/distrettuale sia inferiore o uguale a 5 giorni consecutivi o non (all'interno del modulo) rispetto all'attività programmata è possibile recuperare le ore dovute incrementando il monte ore formativo negli altri giorni **all'interno del modulo**.

TUTOR CON SOSTITUZIONE:

qualora il tutor MMG/ospedaliero/distrettuale sia temporaneamente indisponibile, potrà prevedere di affidare l'allievo ad un suo sostituto, indicando a quest'ultimo gli obiettivi formativi da perseguire con il tirocinante (in questo caso sarà il sostituto a convalidare la frequenza dell'allievo firmando l'apposito registro mensile). Poiché la valutazione finale del percorso pratico viene formulata dal tutor titolare, l'affidamento dell'allievo al sostituto non potrà comunque eccedere il 30% del percorso complessivo (ciò equivale a dire che il tutor titolare dovrà garantire almeno il 70% del percorso pratico complessivo).

Diversamente la Segreteria procederà all'eventuale assegnazione di un nuovo tutor MG/ospedaliero/distrettuale.

Il tutor titolare è tenuto a comunicare il nominativo del tutor sostituto alla Segreteria amministrativa di riferimento.

TUTOR SENZA SOSTITUZIONE:

Qualora il tutor MMG/ospedaliero/distrettuale sia indisponibile per più di 5 giorni consecutivi o non (all'interno del modulo) rispetto all'attività programmata, nel caso in cui non sia stato possibile individuare un sostituto o se il tutor non ritiene opportuno procedere alla sostituzione per motivi didattici, il modulo slitta nella sua conclusione per altrettante giornate al fine di consentire il conseguimento del monte ore del modulo (solo per le giornate eccedenti i 5 giorni nel caso in cui i 5 giorni iniziali siano stati recuperati come sopra indicato).

Il tutor titolare dovrà dare comunicazione alla Segreteria amministrativa anche nel caso in cui non ritenga opportuno individuare un tutor sostituto.

L'indisponibilità del tutor in ogni caso non comporta uno slittamento della durata dell'intero percorso triennale rispetto ai 36 mesi previsti.

In tutti i casi in cui per i motivi sopracitati la conclusione del modulo debba essere procrastinata rispetto alla scadenza originariamente prevista, l'allievo dovrà richiedere alla Segreteria amministrativa di afferenza il foglio firma integrativo.

Nota: per quanto riguarda il percorso ospedaliero/distrettuale non rientrano nell'indisponibilità del tutor i casi in cui lo stesso affidi l'allievo ad altro personale per l'espletamento del programma formativo (ad es. il tutor distrettuale affida l'allievo temporaneamente al medico delle cure palliative per l'espletamento della relativa parte formativa)

ASSENZE PER MALATTIA, GRAVIDANZA E SERVIZIO MILITARE

Comma 5 del D.lgs 368/1999: *“Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/86 e successive modificazioni”.*

Le ipotesi previste sono esclusivamente quelle espressamente indicate.

La sospensione del Corso determina:

- l'interruzione della corresponsione della borsa di studio;
- l'obbligo di ripresa della frequenza dei periodi di formazione (teorica e/o pratica) assegnati al medico in formazione in base al profilo didattico individuale.

Alla luce della normativa prevista la disciplina relativa alle assenze per malattia, gravidanza e servizio militare - **per ciascun anno accademico** - è la seguente:



In caso di assenza per malattia inferiore ai n. 40 gg consecutivi o non (sempre per ciascun anno accademico) non viene sospesa l'erogazione della borsa di studio; **i giorni di assenza ed il relativo monte ore andranno recuperati tempestivamente.** Tali giorni ed il relativo monte ore, andranno a procrastinare conseguentemente la conclusione dei 36 mesi di corso previsti.

In caso di assenza per malattia l'allievo è tenuto ad avvisare tempestivamente il Tutor MMG/ospedaliero/distrettuale cui è affidato e la Segreteria amministrativa alla quale occorre altresì trasmettere il certificato medico comprovante.

ATTENZIONE:

a differenza delle assenze per motivi personali (entro i n. 30 gg), **in caso di assenza per malattia l'allievo in formazione deve recuperare i giorni ed il relativo monte ore – con conseguente slittamento della conclusione del percorso triennale oltre i n. 36 mesi previsti dal corso.**

ATTIVITÀ LAVORATIVE RETRIBUITE COMPATIBILI CON LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

art. 19 comma 11 della Legge n. 448/2001

I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

art. 9 del DL 135/2018 – convertito in legge n. 12/2019

“Fino al 31 dicembre 2021, (...) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e degli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione (...)”

Per quanto riguarda l'applicazione operativa delle disposizioni di cui sopra - anche in relazione all'emergenza Covid-19 - si invita a fare riferimento direttamente alla Segreteria della Scuola c/o FSSP.

FREQUENZA DEL CORSO IN SOPRANNUMERO

La legge n. 401/2000, all'art. 3 prevede espressamente :*“I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”*.

Gli allievi ammessi in soprannumero ex. L. 401/2000 non percepiscono borsa di studio e possono comunque svolgere attività lavorativa durante il triennio formativo del corso, ma devono comunque raggiungere il monte ore stabilito nei tempi previsti conseguendo gli obiettivi formativi del corso.

Il requisito della frequenza del corso è pertanto fondamentale.

- FAQ -

Al fine di fornire un valido supporto a tutti gli allievi iscritti - e ad ulteriore precisazione di quanto indicato nella Disciplina della Scuola - qui di seguito viene riportata una raccolta delle risposte alle domande più frequenti suddivise per argomento

Introduzione

Obiettivo di ciascun allievo iscritto al Corso regionale di Formazione specifica in Medicina Generale è quello di frequentare con profitto tutto il percorso formativo al fine di raggiungere tutti gli obiettivi formativi previsti dalla normativa. Le assenze rappresentano quindi un'eccezione, salvo cause di forza maggiore.

*La normativa nazionale sulle assenze non contempla tutte le possibili casistiche, ma definisce **alcuni vincoli** che vanno rispettati **sia a tutela dell'allievo che della Scuola nel suo complesso**.*

I casi specifici devono essere in ogni caso valutati in sede di Comitato scientifico e dai Tutor MMG di classe, valutando nel contempo il raggiungimento degli obiettivi formativi.

• Frequenza

⇒ in caso di ore di attività pratica non svolte per partecipazione ad un evento formativo autorizzato (EFR) o ad attività d'aula (non essendo questa fattispecie considerata assenza), nel campo note del registro mensile delle attività pratiche - da trasmettere in Segreteria - andrà indicata la dicitura *“partecipazione ad EFR”* o *“attività d'aula”*.

In questo caso i principi base sono:

- in caso di sovrapposizioni delle attività teoriche e pratiche si deve dare priorità alla frequenza delle attività teoriche d'aula;
- è altresì opportuno evitare di essere assenti a moduli seminariali/tutoriali per partecipare ad EFR;
- le ore dell'attività pratica non espletate per sovrapposizioni con l'attività teorica devono essere recuperate all'interno del modulo stesso.

⇒ tutte le variazioni orarie finalizzate al recupero delle ore devono essere opportunamente indicate nel campo note del registro presenze con la dicitura *“recupero n. hh ore”*

• sostituzione di un MMG di una forma associativa/integrata di cui fa parte il proprio tutor MG

Il tirocinante non può sostituire un medico appartenente alla forma associativa/integrata di cui fa parte il proprio tutor MMG per tutta la durata del modulo.

Qualora un percorso pratico preveda una frequenza articolata in più reparti (es. percorso in Chirurgia che prevede anche la possibilità di frequentare anche il reparto di Ortopedia, ORL, Urologia e Oculistica) sarà il tutor ospedaliero di ciascun reparto (o il sostituto individuato) a firmare i singoli giorni di presenza per i quali ha avuto in carico l'allievo in formazione; la valutazione conclusiva andrà invece redatta e firmata dal tutor del percorso pratico di riferimento (ad es. il tutor della Chirurgia).

• possibilità di aspettativa prevista dalla normativa di riferimento

La normativa di cui al D.lgs 368/99 che al comma 4 dell'articolo 24 prevede che *“ Il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1 (Corso di Formazione specifica in Medicina Generale), ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. ”*

